TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Procedimento RG n. 1676/2019

VERBALE di UDIENZA del giorno 11 gennaio 2022

Alle ore 10.45, davanti al Giudice dott. Gabriele Romano sono presenti:
per parte attrice l'Avv. Alberghi;
per parte convenuta l'Avv. [redacted]

L'Avv. Alberghi precisa le conclusioni come in atto di citazione;
l'Avv. [redacted] precisa le conclusioni come da separato foglio depositato in via telematica.

I difensori discutono la causa insistendo per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.

Il Giudice

si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, alle ore 18.30, assenti i Procuratori delle parti, pronuncia la seguente sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., che fa parte integrante del presente verbale d'udienza e che deposita in via telematica.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE della SPEZIA

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriele Romano
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento **n. 1676/2019 R.G.**

promosso da: [redacted] (Avv. Jacopo Alberghi)
contro: [redacted]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16 gennaio 2020 [redacted] esponeva che il giorno 30 settembre 2017, alle ore 15.20 circa, ella si trovava alla guida del proprio motociclo percorrendo Via Cisa, con direzione di marcia Sarzana – Santo Stefano di Magra, allorquando il pedone [redacted], lontano da attraversamenti pedonali e senza concedere la dovuta precedenza, si era buttato in mezzo alla strada in maniera sconsiderata ed improvvisa, causando la caduta dell'attrice, la quale, grazie alla velocità ridotta, era riuscita ad evitare l'impatto con il pedone, ponendo in essere una manovra di emergenza che aveva determinato la perdita di controllo e lo scarrocciamento a terra del mezzo.
Il sinistro aveva cagionato fratture e lesioni legamentose al ginocchio destro dell'attrice, rimasto schiacciato dal motoveicolo, con danno permanente quantificato dal proprio perito in misura pari all'11-12%, oltre inabilità temporanea per giorni 173.
Ritenuta quindi la responsabilità esclusiva del pedone nella causazione del sinistro, concludeva per la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali cagionati, nella misura da accertarsi all'esito dell'istruttoria.
[redacted], ritualmente intimato dopo il rinnovo della prima notifica, si costituiva in giudizio per il tramite del proprio [redacted] contestando la fondatezza della domanda attorea.
In particolare, deduceva in primo luogo la colpa esclusiva dell'attrice ex art. 2054 comma 1 c.c., sostenendo che la conducente, per la velocità sostenuta, non era stata in grado di controllare il motociclo ed arrestarsi evitando la caduta. Inoltre, l'attraversamento pedonale del convenuto era da ritenere prevedibile, stante la conformazione della strada in quel punto, e comunque visibile dalla controparte, essendo avvenuto in un tratto rettilineo e con provenienza dalla carreggiata opposta.
In subordine, gli elementi suindicati evidenziavano comunque la sussistenza di una colpa concorrente dell'attrice, mentre la gravità della colpa del convenuto era da ritenere lenita in considerazione delle sue condizioni di salute psichica, che incominciavano ad essere precarie (e che avrebbero reso necessaria la nomina di un A.d.S.).
Contestata altresì la quantificazione dei danni lamentati, concludeva per il rigetto della domanda avversaria, ovvero, in subordine, per l'accertamento di un concorso colposo della conducente.

Firmato Da: ROMANO CARRILI E Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7df6680e5e46000d0739001e74c6d1e0

La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento.

In ordine alla dinamica del sinistro (peraltro non contestata da parte convenuta, se non con riferimento alla velocità tenuta dal motoveicolo), dalla relazione ricostruttiva redatta dalla Polizia Locale di Sarzana [all. 1 att.] emerge che *"Il giorno 30/09/2017 alle ore 15:20 circa la Sig.ra [redacted] alla guida del motociclo Yamaha SH targato [redacted] transitava la via Cisa direzione Sarzana S. Stefano, giunta all'altezza della traversa 109/113, tratto di strada leggermente in discesa, si avvedeva dell'improvviso attraversamento di un pedone dalla parte opposta della carreggiata, da sinistra verso destra. Nel tentativo di evitare un'eventuale collisione con lo stesso, che non accennava alcuna interruzione della propria marcia, la [redacted] frenando si accostava il più possibile al margine destro della carreggiata, fino a scarrocciare a terra per circa un metro, rimanendo con il ginocchio destro sotto lo scooter. Nel contempo, il pedone [redacted] come da dichiarazioni assunte, si trovava nelle immediate vicinanze dello scooter, senza aver subito contatti con lo stesso, rimanendo ferito alla mano nell'appoggiarsi al muretto. ...".*

La dinamica allegata da parte attrice ha trovato ulteriore riprova a seguito dell'istruttoria orale svolta, avendo entrambi i testi escussi confermato che il convenuto aveva attraversato la strada all'improvviso e con andatura sostenuta, andando incontro al motorino guidato da [redacted] la quale era caduta a terra.

In particolare:

- [redacted] ha dichiarato che *"al momento del sinistro ero alla guida della mia auto, in direzione Santo Stefano; davanti a me c'era lo scooter dell'attrice. Ho notato che dalla parte opposta della carreggiata stava arrivando un signore con una giacca a vento celeste; lui stava camminando in direzione opposta alla nostra e ad un tratto ha attraversato improvvisamente, scontrando contro il manubrio del motorino. La signora sul motorino quindi è caduta ed è andata a sbattere contro il muro a destra della strada, rimanendo sotto lo scooter. Sia noi che il motorino andavamo piano, lo scooter si era appena inserito da una strada laterale, credo che stessimo procedendo a meno di 50 Km/h. ... Io ho visto il pedone che camminava sul ciglio dell'altra carreggiata e che improvvisamente attraversava davanti a noi; da quanto ho visto ha letteralmente buttato a terra il motorino. Sostengo che la velocità era ridotta perché procedevamo alla stessa velocità e perché lo scooter si era appena immesso da una strada laterale, io avevo rallentato per farlo immettere. Sono sicuro che il pedone avesse toccato lo scooter, altrimenti non sarebbe potuto cadere. Mi sembra di ricordare che il pedone avesse attraversato correndo, ad un tratto è partito e si è buttato in mezzo alla strada".*
- [redacted] trasportata sulla vettura guidata dal [redacted] ha dichiarato che *"Ci trovavamo dietro al motorino guidato dall'attrice. All'improvviso abbiamo visto un pedone che attraversava da sinistra verso destra, ossia dalla carreggiata opposta alla nostra. È stato tutto molto veloce,*

abbiamo visto che questa persona si è buttata in mezzo alla strada ed il motorino, che si trovava sulla destra della nostra carreggiata, è finito contro il muro che si trova sulla destra della strada. Adesso, essendo passato molto tempo, non ricordo con precisione se il pedone avesse toccato il motorino, ma ricordo che anche lui si era fatto male, sanguinava anche, forse da una mano. Noi ci siano subito accostati ed abbiamo soccorso entrambi. Il pedone era una persona un po' strana, pur essendo una giornata calda era vestito in modo invernale ed era tutto sudato. Sia noi in auto che il motorino davanti a noi stavamo andando a velocità regolare, non stavamo correndo. Non ci potevamo aspettare che in quel tratto attraversasse qualcuno, perché c'era la linea continua e non c'erano strisce pedonali. ... Non so quale fosse il limite di velocità nella zona, essendo una strada urbana direi 50 o 60 Km/h; posso dire però che andavamo abbastanza piano perché circa 20 metri prima del luogo in cui si è verificato il sinistro avevamo rallentato per consentire l'ingresso dell'attrice da una strada laterale. Non ricordo se il pedone avesse toccato lo scooter prima o dopo la caduta, è successo tutto in un lampo".

Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c., il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno; si tratta di una presunzione *iuris tantum* di colpa che ammette prova contraria, per cui il Giudice muove dall'assunto che la colpa sia presunta in capo al conducente, dovendo accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone, con riduzione progressiva della percentuale di colpa presunta via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone.

D'altra parte, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non è sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054 cit., dimostrando di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Pertanto, anche nel caso in cui il pedone - nell'atto di attraversare la strada in un punto privo di strisce pedonali - abbia omesso di dare la precedenza ai veicoli che sopraggiungevano ed abbia iniziato l'attraversamento distrattamente, sussiste comunque una concorrente responsabilità del conducente il veicolo investitore, ove emerga che costui abbia tenuto una velocità eccessiva o non adeguata alle circostanze di tempo e di luogo (in questi termini Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5399 del 05/03/2013; nello stesso senso v. anche, da ultimo, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 8663 del 04/04/2017).

La responsabilità del conducente va invece integralmente esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo

che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4551 del 22/02/2017).

Applicando i principi giurisprudenziali sopra richiamati alla fattispecie concreta in esame, deve ritenersi indubbiamente sussistente un comportamento colposo del convenuto investito, il quale – in violazione di quanto disposto dall'art. 190, comma 5, cod. strada – ha attraversato la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali, in modo repentino ed a passo sostenuto, senza dare la precedenza al motoveicolo guidato dall'attrice che stava sopraggiungendo.

Per contro, nei confronti della conducente attrice, non dovrebbe trovare neppure applicazione la presunzione di cui al richiamato art. 2054 comma 1 c.c., laddove – come sostenuto dal convenuto – dovesse ritenersi escluso alcun contatto tra il pedone ed il motoveicolo, non vertendosi in tal caso in ipotesi di scontro.

Ad ogni buon conto, a prescindere dalla disciplina applicabile, l'accertata dinamica del sinistro induce ad escludere qualsiasi profilo di colpa a carico dell'attrice, la quale è caduta a terra o perché scontrata sul manubrio dal convenuto (come sostenuto dal teste [redacted]), oppure (se si ritiene non provato detto scontro, come emerge dal verbale dell'autorità intervenuta e come sostenuto dalla difesa del convenuto) per avere tentato una manovra di emergenza volta ad evitare l'investimento del pedone, manovra in forza della quale l'attrice ha effettivamente schivato [redacted] non riuscendo tuttavia a mantenere il controllo del mezzo, che è scarrocciato a terra colpendole il ginocchio.

Non rilevano in senso contrario le difese svolte dal convenuto, finalizzate a provare una responsabilità esclusiva o quantomeno concorrente della conducente, atteso che:

- Nessun elemento in atti prova che l'attrice stesse tenendo una velocità sostenuta, essendo anzi emerso il contrario; entrambi i testi escussi hanno infatti confermato che il motoveicolo procedeva a velocità ridotta, e tale circostanza appare verosimile per almeno due ragioni: la vettura sulla quale si trovavano i testimoni viaggiava alla medesima andatura (con conseguente possibilità per i testi di riferire in ordine alla velocità dei mezzi in maniera obiettiva e non valutativa); inoltre, il motociclo si era appena inserito da una strada laterale, non potendo quindi avere sviluppato una velocità eccessiva.
- L'attraversamento pedonale del convenuto non era prevedibile, né in considerazione delle caratteristiche del tratto stradale in questione, né in virtù della condotta concretamente tenuta dal pedone. Sotto il primo profilo, dalle fotografie allegate al rapporto di Polizia Municipale emerge che il tratto stradale era privo di marciapiedi ed inidoneo al transito pedonale; inoltre, le stesse fotografie smentiscono la pretesa necessità di attraversare proprio in quel punto, atteso che – contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto – il tratto successivo al punto dell'attraversamento non era occupato da guard rail o da vegetazione, essendovi al contrario un'ampia piazzola agevolmente

attraversabile da un pedone (come emerge con evidenza dalla prima fotografia allegata al rapporto, nella quale si vede, sulla traiettoria originariamente tenuta dal pedone prima dell'attraversamento, la piazzola sulla quale si trova parcheggiata l'ambulanza). Quanto alla condotta tenuta dal convenuto, entrambi i testi escussi hanno dichiarato che lo stesso ha attraversato in modo improvviso, buttandosi in mezzo alla strada a passo sostenuto (addirittura correndo, secondo [redacted], senza avere prima dato alcun segnale di voler attraversare.

- Per il resto, non è emerso alcun altro elemento dal quale evincere una condotta colposa per la quale l'attrice non sarebbe stata in grado di conservare il controllo del proprio veicolo, tanto che il Giudice di Pace ha provveduto all'annullamento della sanzione, comminata nell'immediatezza dei fatti per violazione dell'art. 141 comma 2 cod. strada, *"essendo emersa senza alcun dubbio la corretta condotta della ricorrente"* [v. ordinanza del 10.7.2019 in all. 2 att.].
- Infine, non può assumere alcun rilevo scriminante l'allegata precarietà delle condizioni di salute psichica del convenuto, sia perché, in assenza di una responsabilità concorsuale dell'attrice, non può addivenirsi ad alcuna graduazione delle rispettive colpe, sia perché l'autorità intervenuta nell'immediatezza del sinistro non ha rilevato alcuna circostanza tale da far ritenere assente – o comunque limitata – la capacità naturale del pedone.

La responsabilità del sinistro va pertanto integralmente addebitata al convenuto, il quale, attraversando improvvisamente la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali, ha costretto il motoveicolo, che stava sopraggiungendo con andatura moderata, ad effettuare una manovra di emergenza volta ad evitare l'investimento del pedone, cagionando la caduta dell'attrice.

In ordine alla quantificazione dei danni, è stata esperita in corso di causa CTU medico legale, all'esito della quale il perito ha concluso valutando la sussistenza di postumi permanenti residuati dall'infortunio *sub specie* di instabilità di ginocchio destro, con valutazione del danno biologico in misura pari al 10% e con un'invalidità temporanea pari a 121 giorni, dei quali 1 giorno al 100%, 30 giorni al 75%, 30 giorni al 50% e 60 giorni al 25%

Non si ravvisano vizi nella CTU, le cui conclusioni (adeguatamente argomentate e confermate dal perito a seguito di motivata replica alle osservazioni critiche del CTP del convenuto) possono essere condivise ed acquisite, con riconoscimento del danno biologico da invalidità temporanea e permanente nelle misure individuate dal perito. D'altronde, il danno permanente, individuato dal CTU in misura pari al 10%, si discosta ben poco dalla quantificazione supportata dal resistente in comparsa di costituzione (8/9%).

Il danno non patrimoniale complessivo è quindi calcolato come segue, in applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano 2021 (trattandosi di c.d. lesioni macropermanenti):

- il danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età della danneggiata alla data del sinistro ([redacted] anni) e della percentuale di invalidità permanente riconosciuta (10%), è quantificato nella somma di euro 20.816,00 (comprensiva dell'incremento per danno morale, stante l'elevato grado di sofferenza psicofisica correlato alle modalità di verificazione del fatto, agli interventi chirurgici subiti ed al decorso successivo);
- il danno biologico temporaneo, in considerazione dell'inabilità temporanea come sopra individuata e con applicazione del punto base ITT pari ad euro 99,00, è quantificato nella somma di euro 5.296,50 [di cui euro 99,00 per invalidità temporanea totale, euro 2.227,50 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro 1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 50% ed euro 1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 25%];

e così per complessivi euro 26.112,50.

L'attrice ha chiesto altresì la personalizzazione delle somme riconosciute in applicazione delle richiamate tabelle.

Al riguardo, la giurisprudenza è oramai costante nel riconoscere che il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. preclude la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona (danno alla vita di relazione, danno estetico, danno esistenziale, ecc.), che costituirebbero vere e proprie duplicazioni risarcitorie, fermo restando, però, l'obbligo del giudice di tenere conto di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno non patrimoniale nel singolo caso, tramite l'incremento della somma dovuta a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 21716 del 23/09/2013).

D'altro canto, deve considerarsi che le tabelle applicate individuano un nuovo valore del cd. punto, in cui alla componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale (cd. danno biologico permanente) è aggiunto un aumento, di una percentuale ponderata, per le componenti relative agli aspetti relazionali e di sofferenza soggettiva.

La Suprema Corte ha quindi riconosciuto che *"Nella liquidazione del danno non patrimoniale, in difetto di diverse previsioni normative e salvo che ricorrano circostanze affatto peculiari, devono trovare applicazione i parametri tabellari elaborati presso il Tribunale di Milano successivamente all'esito delle pronunzie delle Sezioni Unite del 2008, in quanto determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compresa quella già qualificata in termini di "danno morale" la quale, nei sistemi tabellari precedenti veniva invece liquidata separatamente, mentre nella versione tabellare successiva all'anno 2011 viene inclusa nel punto base, così da operare non sulla percentuale di invalidità, bensì con aumento equitativo della corrispondente quantificazione"* (Cass., sent. n. 11754 del 15.5.2018).

Firmato Da: ROMANO GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d0690...

Nello stesso senso, è stato recentemente ribadito che *"In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento"* (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 28988 del 11/11/2019).

Ciò posto, si ritiene che, nella presente fattispecie, non possa addivenirsi ad una personalizzazione in aumento rispetto agli importi emergenti dall'applicazione della tabella, atteso che il danno morale ricollegato alle particolari modalità di verificazione del sinistro risulta già ricompreso nell'incremento per sofferenza soggettiva riconosciuto dalla più recente versione delle tabelle milanesi, mentre le incidenze dinamico relazionali derivanti dal sinistro (genericamente allegate in citazione come drastica modifica del tipo di vita e di abitudini della danneggiata antecedenti all'accaduto e tardivamente dettagliate in memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.) non risultano comunque anomale, ovvero del tutto peculiari, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.

All'importo accertato a titolo di danno non patrimoniale va infine aggiunto il danno patrimoniale, *sub specie* di rimborso delle spese mediche documentate, nella misura ritenuta congrua dal CTU, per un importo pari ad euro 531,87, oltre alle spese per il proprio CTP (stante la ripetibilità degli esborsi per accertamenti medico legali: v. Cass. 84/2013 e 4357/2003), pari ad euro 399,99 [v. fattura n. 209 del 2.7.2021 in atti].

Non può invece essere riconosciuto il rimborso delle spese asseritamente sostenute per la gestione stragiudiziale del sinistro, atteso che l'art. 20 DM n. 55/2014 stabilisce l'autonoma liquidazione dell'attività stragiudiziale, svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale, laddove la prima rivesta una autonoma rilevanza rispetto alla seconda, mentre nel caso di specie non può sostenersi che le attività difensive allegate (studio della pratica, invio di lettere di messa in mora, interlocuzione con la difesa avversaria) attenessero a questioni autonome rispetto a quelle dedotte in causa, trattandosi di richieste di risarcimento del medesimo danno azionato in giudizio.

Il danno risarcibile complessivo ammonta quindi ad euro 27.044,36 (di cui euro 26.112,50 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 931,86 a titolo di danno patrimoniale).

In ordine agli accessori, sulla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale devono essere riconosciuti, in applicazione del principio stabilito da Cassazione civile, Sezioni Unite, 17 febbraio 1995 n. 1712, sia la rivalutazione monetaria che gli interessi – dal giorno dell'illecito fino alla data della presente

Firmato Da: ROMANO GABRIELE Emesso Da: ABILIARDO PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d0698b

pronuncia – quale corrispettivo del mancato tempestivo godimento, da parte del danneggiato, dell'equivalente pecuniario del debito di valore. Ed invero, la corresponsione degli interessi costituisce uno dei criteri di liquidazione del predetto lucro cessante, la cui sussistenza può ritenersi provata alla stregua anche di presunzioni semplici e il cui ammontare può essere determinato secondo un equo apprezzamento. Pertanto, alla stregua dei principi affermati con la sentenza citata, la somma precedentemente indicata a titolo di danno non patrimoniale - calcolata alla data di gennaio 2021 (data del più recente aggiornamento delle Tabelle del Tribunale di Milano) - deve essere devalutata alla data dell'illecito (cd. *aestimatio*). Sulla somma così calcolata e via via rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT devono quindi essere applicati gli interessi al tasso legale. Su tale importo, in quanto convertito con la liquidazione in credito di valuta, spettano gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
Sul danno patrimoniale spettano invece interessi e rivalutazione calcolati dai singoli esborsi e sino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della lite, con applicazione dei parametri medi di cui al DM n. 55/2014.
Le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, sono poste a carico del convenuto.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) accerta e dichiara la responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro occorso in data 30 settembre 2017;
2) per l'effetto, dichiara tenuto e condanna [redacted] al risarcimento in favore dell'attrice [redacted] dei danni patiti da quest'ultima in conseguenza del predetto sinistro, quantificati nell'importo complessivo di euro 27.044,36, oltre interessi sul capitale devalutato fino alla data del sinistro e via via rivalutato sulla somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale ed oltre interessi e rivalutazione dai singoli esborsi e fino al saldo sulla somma riconosciuta a titolo di danno patrimoniale;
3) condanna il convenuto a rifondere l'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 7.254,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA;
4) pone le spese di CTU, nei rapporti tra le parti, a carico del convenuto.

La Spezia, 11 gennaio 2022

Il Giudice
dott. Gabriele Romano

Firmato Da: ROMANO GABRIELE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d06880b-6460004073284-7d-6d-1-0